Proposta N° 76 / Prot. **Data 03/11/2014**		Inviata ai capi gruppo Consiliari il _____ Prot.N° _____ **L'impiegato responsabile** _____

Comune di Alcamo

PROVINCIA DI TRAPANI

Copia deliberazione del Consiglio Comunale

N°198 del Reg. Data 16/12/2014	**OGGETTO :**	: **RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 84/14 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE REGINA GIUSEPPE C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 243/11.**
Parte riservata alla Ragioneria **Bilancio _____** ATTO n._____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap._____		**NOTE**

L'anno duemilaquattordici il giorno sedici del mese di dicembre alle ore 18,00 nella sala Consiliare del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei signori:

		Pres.	Ass.			Pres.	Ass.
1	Raneri Pasquale	SI	-	16	Campisi Giuseppe	-	SI
2	Ferrarella Francesco	SI	-	17	Longo Alessandro	SI	-
3	Milito Stefano (1962)	SI	-	18	Milito Stefano (1959)	-	SI
4	Caldarella Gioacchina	SI	-	19	Dara Francesco	SI	-
5	Fundarò Antonio	-	SI	20	Dara Sebastiano	-	SI
6	Vesco Benedetto	SI	-	21	Vario Marianna	SI	-
7	Nicolosi Antonio	-	SI	22	Ruisi Mauro	-	SI
8	D'Angelo Vito Savio	SI	-	23	Allegro Anna Maria	-	SI
9	Caldarella Ignazio	SI	-	24	Trovato Salvatore	SI	-
10	Rimi Francesco	SI	-	25	Calvaruso Alessandro	SI	-
11	Pipitone Antonio	SI	-	26	Di Bona Lorena	SI	-
12	Pirrone Rosario Dario	SI	-	27	Intravaia Gaetano	-	SI
13	Castrogiovanni Leonardo	SI	-	28	Coppola Gaspare	SI	-
14	Scibilia Giuseppe	SI	-	29	Lombardo Vito	SI	-
15	Stabile Giuseppe	-	SI	30	Sciacca Francesco	SI	-

PRESENTI N. 21 ASSENTI N. 9

Assume la Presidenza il Presidente Giuseppe Scibilia
Partecipa il Segretario Generale del Comune Dr.Cristofaro Ricupati

Consiglieri scrutatori:

1) Caldarella Gioacchina
2) Castrogiovanni Leonardo
3) Longo Alessandro

La seduta è pubblica

In continuazione di seduta Consiglieri presenti n. 21

Si passa a trattare l'argomento posto al n. 5 dell'o.d.g. relativo a: **RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 84/14 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE REGINA GIUSEPPE C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 243/11**

IL PRESIDENTE

Preliminarmente comunica che la presente è seduta di prosecuzione e pertanto a norma del comma 4° dell'art. 30 della L.R. 9 del 6/3/1986 e successive modifiche per la validità delle deliberazioni, sarà sufficiente l'intervento dei 2/5 dei Consiglieri Comunali in carica, vengono ripresi pertanto i lavori del Consiglio comunale sospesi il 15/12/2014 e sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: **RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 84/14 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE REGINA GIUSEPPE C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 243/11.**

Premesso

- che in data 21/01/2009 con nota prot. gen.le n. 03323 l'avv. Lidia De Blasi, per conto e nell'interesse del Sig. Regina Giuseppe inviava a questo Ente la richiesta di risarcimento volta all'integrale ristoro dei danni fisici e materiali alla propria persona subiti dallo stesso, in data 27/10/2008, mentre percorreva a bordo del suo ciclomotore Scarabeo, 50 cc. Targato 8LX R9 LA Via Canapè di Alcamo con direzione palestra comunale, cadeva a causa di una buca, cagionando danni materiali al mezzo e danni fisici alla propria persona, a causa dei quali si recava al vicino Pronto Soccorso;
- che in data 21/01/2009 è pervenuta documentazione varia riguardo al sinistro di cui sopra da parte dell'avv. Lidia De Blasi per conto e nell'interesse del Sig. Regina Giuseppe;
- che in data 07/03/2011 con prot. n. 011182 è stato notificato atto di citazione, proposto dall'avv. Lidia De Blasi, giusta procura, per conto e nell'interesse del Sig. Regina Giuseppe, al Comune di Alcamo, in persona del suo Sindaco legale

rappresentante *pro-tempore*, con il quale si dichiarava che i danni subiti dall'odierno attore sono quantificati in € 5.839,73 ;

- che in data 18/02/2009 prot. n. 10054 il Settore Servizi Tecnici trasmetteva relazione di sopralluogo sul luogo del sinistro;
- che in data 20/11/2013, a mezzo fax, è pervenuta relazione del medico legale della Dott. Giacoma La Rosa;
- che con delibera n.142 del 31/05/2011, la Giunta Municipale autorizzava il Comune di Alcamo, in persona del Sindaco *pro-tempore*, a resistere in giudizio, conferendo la nomina legale all'avvocato Giovanna Mistretta;
- che in data 13/06/11 è stata depositata Comparsa di costituzione presso la cancelleria del Giudice di Pace di Alcamo;
- che in data 25/03/2014 il Giudice di Pace, nel proc. iscritto al N.R.G. 243/2011, ha emesso sentenza n. 84/14, con la quale ha accolto la domanda formulata dall' attore e condanna il convenuto Comune di Alcamo al pagamento della somma di € 5.000,00; oltre al pagamento delle spese di lite, nella misura dei 2/3, pari a complessivi € 869,19 oltre IVA e CPA;
- che l'attore in data 11/04/2014 ha notificato la predetta sentenza, manifestando, di tal guisa, la volontà di porre in esecuzione il titolo;
- che di conseguenza si deve procedere al riconoscimento debito fuori bilancio per l'importo complessivo **di € 6.320,06** arrotondato per eccesso ad € **6.550,00**;
- che intanto è opportuno procedere al riconoscimento debito fuori bilancio delle somme liquidate in sentenza, notificata a questo Ente il 11/04//2014, al fine di evitare ulteriori danni derivanti da eventuale procedura coatta;
- che di conseguenza è opportuno sottoporre al vaglio del C.C. la presente proposta di delibera di riconoscimento debito fuori bilancio;
- che l'importo pari € 1.800,00 - franchigia - è a carico dell'Ente - giusta art. 19-polizza RCT/RCO n°7005287 stipulata con la Faro Assicurazioni s.p.a., mentre per la differenza si farà richiesta di ammissione al passivo della FARO in L.C.A.;
- sulla presente proposta di deliberazione è stata attivata la procedura di cui all'art. 55 bis del Vigente Regolamento di Contabilità;
- richiamato l'art. 194 del d. lgs. 267/2000, il quale alla lett. a) indica nelle sentenze la fattispecie da riconoscere obbligatoriamente;
- considerato che per il riconoscimento del citato debito può farsi fronte con le somme che saranno allocate all'intervento 1.01.08.08 "*oneri straordinari della gestione corrente riconoscimento debito fuori bilancio"*;
- visto il parere reso dal Collegio dei revisori dei Conti in data……;
- vista la Relazione del Segretario Generale del 17/10/2014;
- visto il parere reso dalla seconda Commissione consiliare in data……;
- visti i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente dal Dirigente del Settore Servizi Tecnici dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari, pareri questi, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

PROPONE DI DELIBERARE

- di riconoscere, per i motivi espressi in narrativa, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 84/2014 emessa dal Tribunale di Trapani, nella causa civile iscritta al N.R.G. 243/11 promossa dal Sig. Regina Giuseppe contro il Comune di Alcamo;
- di dare atto che per il debito relativo alla sentenza in oggetto, per un totale di **€ 6.550,00** dovrà farsi fronte in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi e per effetti dell'art. 193 comma 2 del D.Lgs. 267/2000;
- visto che l'importo pari a € 1.800,00 - franchigia - è a carico dell'Ente - giusta art. 19 - polizza RCT/RCO n. 7005287 stipulata con la FARO ASSICURAZIONI E RIASS.NI S.p.A, mentre per la differenza, si farà richiesta di ammissione al passivo della FARO in L.C.A.;
- di demandare al Dirigente di Settore l'espletamento degli atti gestionali ivi compresa la regolarizzazione contabile, ove necessaria.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di delibera avente ad oggetto: **RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 84/14 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE REGINA GIUSEPPE C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 243/11**

Visti i pareri resi ai sensi di legge;
Visto l'O.R.EE.LL.;
Vista la nota prot. n. 26186 del 17/11/2014 con la quale è stato richiesto il prescritto parere alla II Commissione Consiliare che non lo ha reso;
Visto il verbale del Collegio dei revisori dei conti reso in data 11/11/2014;
Con n. 14 voti favorevoli espressi per alzata di mano
Presenti n.21
Assenti n. 9 (Allegro, Campisi, Dara S., Fundarò, Intravaia, Milito S. (59), Nicolosi, Ruisi e Stabile).
Votanti n. 18
Voti contrari n. 4 (Di Bona, Pipitone, Calvaruso, Caldarella G.)
Astenuti n. 3 (Pirrone, Raneri e Vario) il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza continua degli scrutatori designati.

DELIBERA

- di riconoscere, per i motivi espressi in narrativa, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 84/2014 emessa dal Tribunale di Trapani, nella causa civile iscritta al N.R.G. 243/11 promossa dal Sig. Regina Giuseppe contro il Comune di Alcamo;
- di dare atto che per il debito relativo alla sentenza in oggetto, per un totale di **€ 6.550,00** dovrà farsi fronte in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi e per effetti dell'art. 193 comma 2 del D.Lgs. 267/2000;
- visto che l'importo pari a € 1.800,00 - franchigia - è a carico dell'Ente - giusta art. 19 - polizza RCT/RCO n. 7005287 stipulata con la FARO ASSICURAZIONI E

RIASS.NI S.p.A, mentre per la differenza, si farà richiesta di ammissione al passivo della FARO in L.C.A.;

- di demandare al Dirigente di Settore l'espletamento degli atti gestionali ivi compresa la regolarizzazione contabile, ove necessaria.

Letto approvato e sottoscritto_____

IL PRESIDENTE
F.to Giuseppe Scibilia

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to raneri Pasquale

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Cristofaro Ricupati

==========

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Dalla residenza municipale

IL SEGRETARIO GENERALE

_____

==========

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 28/12/2014 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it

Il Responsabile Albo Pretorio
_____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

- ☐ Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91)

Dal Municipio_____

IL SEGRETARIO GENERALE
Cristofaro Ricupati

COMUNE DI ALCAMO
Provincia di Trapani
SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale N° 129 del 24/11/2014

Da inviare a:	Ordine del Giorno:
☐ Sindaco ☐ Presidente del Consiglio ☐ Segretario Generale ☐ Assessore _____	RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO – SENTENZA N. 84/2014 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO – NELLA CAUSA CIVILE REGINA GIUSEPPE C/COMUNE DI ALCAMO . N.R.G. 243/11. Note

		Presente	Assente	Entrata	Uscita	Uscita	Entrata
Presidente	Vario Marianna	SI		16.00	17,00		
V/Presidente	Di Bona Lorena	SI		16.00	17,00		
Componente	Calvaruso Alessandro	SI		16.00	16.55		
Componente	Dara Sebastiano		SI				
Componente	Pirrone Rosario Dario		SI				
Componente	Rimi Francesco	SI		16.00	17.00		
Componente	Stabile Giuseppe		SI				

L'anno Duemilaquattordici (2014), il giorno 24 del mese di Novembre alle ore 16.00, presso l'ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale, si riunisce la seconda Commissione Consiliare.
Alla predetta ora sono presenti il Presidente Vario Marianna, il V/Presidente Di Bona Lorena e i componenti Rimi Francesco e Calvaruso Alessandro.
Assiste con funzione di segretario la sig.ra Giuseppina Catanzaro.

Il Presidente Vario constatata la sussistenza del numero legale apre la seduta.
Dopo un attento studio della proposta di delibera la commissione ritene che come sempre emergono delle criticità e in conseguenza di ciò il consigliere Calvaruso dichiara : "Considerata la continuata e ripetuta mancanza di documentazione, palesa ancora una volta la violazione agli artt.19 e 20 del Regolamento del Consiglio Comunale e pone la questione pregiudiziale e sospensiva ai sensi dell'art. 52 dello stesso Regolamento in quanto non è possibile stabilire la legittimità degli atti proposti.
Infatti per la mancanza del rilievo fotografico non si è in grado di stabilire se l'incidente si è svolto in una strada pubblica o privata ad uso pubblico ove, per questo ultimo caso, come certificato dagli uffici comunali la responsabilità nella sistemazione delle strade è attribuita al proprietario privato cittadino.
Non si comprende infine come l'ufficio servizi manutentivi non sia stato in grado di indicare la natura della sconnessione del manto stradale, ne gli autori.
Alle ore 16.55 esce il consigliere Calvaruso.
Il Presidente Vario passa alla votazione della proposta di delibera in oggetto che produce il seguente esito:

Favorevoli n. 1 Rimi F.
Contrari n. 0
Astenuti n. 2 Vario M. e Di Bona L.

A questo punto il Presidente constata la mancanza del numero legale, alle ore 17.00 chiude la seduta.

Il Segretario F.F.
Giuseppina Catanzaro

Il Presidente
Marianna Vario

COMUNE DI ALCAMO
13 NOV 2014
SEGRETERIA

CITTÀ DI ALCAMO
POSTA IN ARRIVO
Prot. n. 52883 del 13 NOV. 2014
Assegnata al Settore
Il 13 NOV. 2014 il Segretario Generale

CITTÀ DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

727. 13.11.2014

Pres. C.C.
Dir. Ragi

Verbale n° 40

del 11 novembre 2014

Al Sig. Segretario Generale
Al Sig. Presidente del Consiglio
Al Sig. Direttore di Ragioneria
LORO SEDI

Oggetto: *Parere del 11/11/14 alla proposta di deliberazione n. 76 del 03/11/14 trasmessaci con nota n. 25078 del 04/11/2014, avente ad oggetto: "Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio – sentenza n. 84/14 emessa dal Giudice di Pace di Alcamo nella causa civile Regine Giuseppe c/Comune di Alcamo –NRG 243/2011 per € 6.550,00;*

Il giorno 11 Novembre 2014, alle ore 9.50 si è riunito presso lo studio del Rag.Varvaro Stefano con sede in Alcamo Viale Europa 280/d , il Collegio dei Revisori nelle persone dei revisori: Dott. Vito Coppola, Dott. Graziano Viola e il Rag. Stefano Varvaro,

- per esaminare i documenti pervenuti dall'Ufficio di Segreteria del Comune di Alcamo con nota del n. 25078 del 04/11/2014, avente ad oggetto: "Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio, per come riportato in oggetto", al fine di esprimere il proprio parere:
- Vista la proposta di deliberazione n. 76 del 03/11/14;
- Visti gli allegati alla nota n. 25078;

- Vista la relazione art. 55 bis del regolamento di contabilità del Dirigente dei Servizi Tecnici Ing. Enza Anna Parrino del 27/05/2014;
- Vista la relazione art. 55 bis del regolamento di contabilità del Segretario Generale del 17/10/2014;
- Visto che ai sensi dell'art. 194, lett. a) del D. Lgs. 267/2000, il Debito Fuori Bilancio in oggetto, risulta legittimamente riconoscibile;
- Considerato che al pagamento del suddetto debito quantificato in Euro 6.550,00 può farsi fronte con le somme allocate all'intervento 1.01.08.08 "oneri straordinari della gestione corrente riconoscimento debiti fuori bilancio" del bilancio esercizio;
- Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto espresso dal Dirigente del Settore Affari Generali Risorse Umane;
- Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto espresso dal Dirigente del Settore Servizi Economico - Finanziario;
- Visto l'O.R.E.L. e lo statuto comunale,

ESPRIME

parere favorevole in merito alla proposta di deliberazione di cui in oggetto.

La riunione si conclude alle ore 10,25 previa stesura e sottoscrizione del presente verbale per gli adempimenti previsti.

Alcamo, lì 11/11/14

Il Collegio dei Revisori

Il Presidente
Dott. Coppola Vito

Il componente
Rag. Stefano Varvaro

Il componente
Dott. Viola Graziano

STUDIO LEGALE
Avv. LIDIA DE BLASI
VIA A. DIAZ N.78- 91011 ALCAMO (TP)
EMAIL: deblasilidia@libero.it
CELL 328/8783155

COMUNE DI ALCAMO
21 GEN 2009
SEGRETERIA

CITTA' DI ALCAMO
POSTA IN ARRIVO
Prot. n. 03323 del 21 GEN. 2009
Assegnata al Settore
il 21 GEN 2009 Il Segretario Generale

SPETT.LE COMUNE DI ALCAMO
PIAZZA CIULLO
91011- ALCAMO (TP)

SERVIZI VARI
PROT. N. 682
23 GEN 2009

OGGETTO: richiesta di risarcimento danni da sinistro.

Nell'interesse del sig. Regina Giuseppe, che sottoscrive la presente per adesione, mi pregio significare e chiedere quanto segue.

In data 27/10/2008 u.s, il sig. Regina Giuseppe, residente in Alcamo (TP), via S. Oliva n. 46/P.1, di anni 18, alla guida del suo ciclomotore Scarabeo, 50 cc., Aprilia. targato 8LX R9, mentre percorreva la via Canapé di Alcamo (TP), con direzione palestra comunale, cadeva rovinosamente a causa di una grossa buca presente sull'asfalto, buca non visibile né evitabile.

Invero, accadeva che il mio assistito, nel mantenere la propria destra, transitando a moderata andatura nella via Canapé di Alcamo (TP), strada a doppio senso di circolazione. cadeva inevitabilmente a terra a seguito della presenza di una buca e dei detriti in essa esistenti causa diretta dello scoppio del pneumatico della ruota anteriore del ciclomotore Aprilia Scarabeo.

Il sig. Regina, al fine di evitare l'autovettura che proveniva nel senso di marcia opposto rispetto a quello dallo stesso percorso, si protraeva sul suo lato destro utilizzando entrambe le mani per attutirne il colpo.

A seguito del sinistro "*de quo*", il ciclomotore subiva danni materiali, come da documentazione che si allega, mentre il mio assistito riportava un trauma ginocchio dx e trauma mano sx con frattura base distale II metacarpo, lesione alla persona dalle quali derivano postumi permanenti, pari al 4% .

STUDIO LEGALE
Avv. LIDIA DE BLASI
VIA A. DIAZ N.78- 91011 ALCAMO (TP)
EMAIL: deblasilidia@libero.it
CELL 328/8783155

COMUNE ... 21 GEN 2009 SEGRETERIA

Al sinistro assistevano diversi testimoni.

Pertanto, poiché risulta evidente la Vs. responsabilità quale Ente proprietario della strada in questione, Vi intimo il risarcimento di tutti i danni patiti dal mio assistito ed ammontanti a complessive €. 3.904,57 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.

Vi invito, pertanto, a prendere contatti con il mio studio per addivenire ad una composizione bonaria della controversia, con avvertimento che, in difetto di adempimento, sarà dato corso ai conseguenti atti legali.

Resto, dunque, in attesa di un vostro cortese riscontro e nel contempo porgo distinti saluti.

Allegati:

1) Verbale di pronto soccorso.
2) Ricevuta visita specialistica dott. Ammoscato Fabrizio.
3) Ricevuta riparazione gomma.
4) Preventivo ricambi ciclomotore.
5) Relazione medico-legale dott. Fabrizio Ammoscato.

Alcamo, 16 gennaio 2009

(avv. Lidia De Blasi)

Per adesione
Giuseppe Regina

COMUNE DI ALCAMO
SEGRETERIA
21 GEN 2009

MEDIS s.n.c.
di Ammoscato dott. Fabrizio & C.
Via Salatella, 27
Tel. 0924.26154 - ALCAMO
P. IVA/C. F. 02229920810

RICEVUTA n. 2

Data 08/01/2009

Signor Regina Giuseppe
Via S. Olive 56 - Alcamo (TP)

C.F. RGNGPP80R21G263B P.IVA

DESCRIZIONE PRESTAZIONE		
Onorario per visite specialistiche e prestazione di consulenza medico-legale		200,00
	TOTALE	200,00
	IVA 20 %	40,00
	da Pagare €	240,00

RITENUTA D'ACCONTO (in caso di parcelle a compenso) €

Dott. Fabrizio Ammoscato
FIRMA PER QUIETANZA

La ricevuta rilasciata per prestazioni sanitarie è esente da IVA ai sensi dell'art.

CO
21 GEN 2009
SEGRETERIA

RIPARAZIONI GOMME

BATTAGLIA SALVATORE

Es.: Via M. del Riposo, 200 - Tel. 0924.507180
ALCAMO (TP) - D.f.: Via Mont. T. Papa, 45
Cod. Fisc.: BTT SVT 60B29 A176K
P. IVA 00598090819 - L.c.d.i.: nell'Esercizio

☒ RIC. FISCALE
☐ FATTURA R.F.

DATA 21-10-08

N° INT. ATTR. 1/41

CLIENTE

CTAT	DESCRIZIONE	CORRISPETTIVO
	Riparazione ruota	
	Equilibratura	
	Convergenza	
	Sostituzione gomme	
	Sostituzione camera d'aria	
	Sostituzione valvole	
	Manodopera	
	30/80 16 R 15	
	250 16	
	SCUTER	

Tipo - Lito ITALGRAPH s.r.l. Sede Legale via Papa Giovanni XXIII, 26 BAGHERIA (PA) - Sede operativa: Via G. Nat Carpeti, 147/149 PA - Aut. Min. n. 2000/4209 del 04/07/2000

XAR 481249/06

IMPONIBILE € | TOT. CORRISPETTIVO (IVA inclusa) € 40,00

IVA % | IMP. IVA | TOT. CORRISPETTIVO (non pagato) €

TOTALE FATTURA € | Riscossione parziale € |

D.M. (2-7-80) (23-1-83) (23-1-92) (30-3-97)

VESCO MARIANO
[illegible]
Via M. [illegible] 129 ALCAMO

PREVENTIVO n. 26 data 03/11/08
s. ABATE MARIA PIA

SCARABEO 50 cc. DI TARGA SLX R4

RICAMBI: INCLUSO IVA

1	SCUDO ANT.	€ 116,00
1	COPPA SCUDO ANT.	€ 45,00
2	FRECCE P.SX DX e SX	€ 20,00
1	COPPIA PEDALINI	€ 25,00

MANODOPERA e SOSTituzione € 170,00

VESCO MARIANO
[illegible]
Via M. [illegible] 129 ALCAMO

Totale € 356,00

COMUNE DI ALCAMO
21 GEN 2009
SEGRETERIA

Dr. Fabrizio Ammoscato
Medico Chirurgo
Specialista in Medicina - Legale
Studio: Alcamo - Via Balatelle n. 27
Tel. 347 - 3183534 / Telefax 0924-26154

CONSULENZA MEDICO-LEGALE

RELATIVA ALLE LESIONI PATITE

DA

REGINA GIUSEPPE

COMUNE DI ALCAMO
21 GEN 2009
SEGRETERIA

C.T.P.: Dr. Fabrizio Ammoscato, medico-legale

COMUNE DI ALCAMO
21 GEN 2009
SEGRETERIA

CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI

Dalla disamina della documentazione sanitaria e dalle risultanze dell'attuale accertamento clinico-anamnestico si evince che il signor Regina Giuseppe, in data 27 ottobre 2008, alla guida del suo ciclomotore, causa la presenza di una buca sul manto stradale, perdeva il controllo del veicolo finendo al suolo. Poco dopo veniva accompagnato dal padre presso il pronto soccorso dell'ospedale S. Vito e S. Spirito di Alcamo e sottoposto ai primi accertamenti clinico-radiografici per aver riportato un trauma contusivo alla mano sinistra ed al ginocchio destro. Accertata la presenza di una frattura composta dell'estremità distale del II metacarpo della mano sinistra veniva sottoposto ad immobilizzazione provvisoria con stecca gessata e dimesso con prognosi di trenta giorni e con invito a presentarsi il giorno successivo per essere sottoposto a consulenza ortopedica. Il giorno successivo, come da prescrizione, veniva sottoposto a consulenza ortopedica nel corso della quale i sanitari provvedevano a immobilizzare la mano sinistra con un palmare in vtr da mantenere per 25 giorni. Dopo la dimissione osservava un periodo di riposo funzionale rimuovendo il gesso come da prescrizione specialistica.

Allo stato attuale continua a lamentare dolenzia al II dito della mano sinistra soprattutto sotto sforzo.

Nel corso dell'attuale accertamento clinico ho avuto, infatti, modo di osservare che nel paziente sussistono postumi permanenti quali conseguenza del sinistro de quo.

I suddetti esiti sono caratterizzati da una lieve sindrome algico-disfunzionale dell'articolazione metacarpo-falangea del II dito della mano sinistra ca frattura dell'estremità distale del II metacarpo omolaterale.

Per quanto sopra argomentato appare chiaro che le lesioni patite dal signor Regina Giuseppe sono compatibili con la riferita dinamica del trauma subito in data 27 ottobre 2008 e, allo stato, sono guarite con postumi ormai permanenti, stabilizzati e come tali valutati.

Per i suddetti esiti, in riferimento ai barèmes di valutazione del danno biologico attualmente in uso in RC (vedi Bargagna - Canale ultima edizione), appare equo riconoscere un Danno Biologico pari al 3-4% (tre - quattro percento).

Per quanto attiene al periodo di malattia, in relazione alla tipologia delle lesioni patite ed in accordo con quanto certificato in atti, appare equo riconoscere un periodo di ITA di giorni 30 (trenta) ed un periodo di ITP al 50% di ulteriori giorni 10 (dieci).

Alcamo, 8 gennaio 2009

Il Consulente Tecnico

Dott. Giacoma La Rosa
Medico Legale
Via A. Diaz n° 59 --MARSALA

Considerazioni alla relazione medico legale redatta dal

Dott. Sabrina Salvo, CTU del Giudice di pace di ALCAMO

sulla persona

di

REGINA GIUSEPPE

La presente relazione ottempera all'incarico conferito al sottoscritto Medico Legale, Dott.Giacoma La Rosa, dal Comune di Alcamo al fine di valutare l'ITT, l'ITP e gli eventuali postumi delle lesioni riportate dal Sig.re Regina Giuseppe in occasione del sinistro occorsogli in Alcamo in data 27/10/2008.

Il sottoscritto consulente riferisce adesso su quanto accertato nonchè in ordine alle argomentazioni ed al giudizio valutativo espresso dal CTU, Dott. Sabrina Salvo.

&&&&&&&&&&&&

In data 29/7/2013 alle ore 17,00, il sottoscritto consulente di parte ha assistito alle operazioni di consulenza tecnica di ufficio sulla persona di di ***Regina Giuseppe***, nato in Palermo il 27/10/1990,e residente in Alcamo con domicilio nella Via S. Oliva n° 46; veniva identificato a mezzo di C.I. N° AM4278968, rilasciata dal Sindaco di Alcamo il 7/11/2005.

SINTESI DELLA VISITA MEDICA EFFETTUATA DAL Dott. Rosario Sardina

sulla persona di

Regina Giuseppe

NOTIZIE ANAMNESTICHE

Anamnesi familiare, fisiologica e patologica remota: nulla degno di nota

Anamnesi patologica prossima: riferisce che **in data 27/10/2008**, mentre, provvisto di casco, alla guida del suo ciclomotore percorreva una strada della città di Alcamo, a causa di una buca presente sul manto stradale, perdeva l'equilibrio e cadeva rovinosamente a terra urtando l'emisoma sinistro percui veniva accompagnato dal padre al locale pronto soccorso i cui Sanitari, formulndo diagnosi di " *trauma mano sinistra con frattura base distale II metacarpo; trauma ginocchio dx*" , previa immobilizzazione, lo dimettevano con l'indicazione di eseguire visista ortopedica che veniva effettuata il giorno successivo (28/10/2008). In occasione di tale visita specialistica gli veniva applicato palmare in vetroresina da rimuovere trascorsi 25 giorni al termine dei quali, riferisce, effettuava n° 5 sedute di terapia riabilitativa. Attualmente lamenta saltuaria comparsa di algia alla mano sinistra in corrispondenza della sede della frattura.

Attività lavorativa: attualmente disoccupato: all'epoca dell'incidente traumatico, studente di scuola media superiore.

DOCUMENTAZIONE ESIBITA

- **Referto di P.S. Ospedale di Alcamo del 27/10/2008**
- **Referto Rx ginocchio dx, mano sn (PS. Ospedale di Alcamo – 27/10/2008)**
- **Certificato sanitario (Ortopedia-Ospedale di Alcamo – 28/10/2008)**
- **Relazione medico legale di parte redatta in data 8/1/2009 dal Dott. F. Ammoscato**

ESAME OBIETTIVO effettuato dal CTU

"Arto superiore sn, ...non differenze comparimetriche; presenza di algia alla digito-pressione a carico del II metacarpo. Assenza di limitazione funzionale; riferita dolenzia durante l'espletamento del movimento di flessione ai massimi gradi. Null'altro degno di nota"

NOTE ALLE CONCLUSIONI MEDICO LEGALI ALLE QUALI È PERVENTUO IL CTU

Presa visione della consulenza tecnica d'ufficio redatta dal CTU, Dr. Sabrina Salvo, **si concorda** con la quantificazione dei periodi di inabilità e del danno biologico

Dott. Giacoma La Rosa

Giacoma La Rosa

DOTT. GIACOMA LA ROSA Medico Legale Ord. TP n. 509

N. 243/2011 R.G.
N. Sent.
N. Rep.
N. Cron.

N. 243/11 R. G.
N. 84/14 SENT.
N. 23/14 REP.
N. 384/14 CRON.

COMUNE DI ALCAMO 11 APR 2014 SEGRETERIA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

CITTA' DI ALCAMO POSTA IN ARRIVO Prot. n. 20181 del 11 APR. 2014 Assegnata al Settore 11 APR. 2014

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Alcamo, nella persona del dott. Paolo Tesoriere ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile n. 243/2011 R.G., promosso

DA

Giuseppe REGINA, nato a Palermo il 27.10.1990 e residente ad Alcamo nella Via S. Oliva al n. 46/P1, C.F. RGN GPP 90R27 G273B, ivi elettivamente domiciliato nella Via A. Diaz al n. 78, presso lo studio dell'avv. Lidia De Blasi, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata in calce all'atto di citazione;

ATTORE

CONTRO

COMUNE DI ALCAMO, in persona del Sindaco in carica, con sede in Alcamo nella Piazza Ciullo al n. 1, ed ivi elettivamente domiciliato nella Via Ten. Vito Manno al n. 5, presso l'avvocatura comunale, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Mistretta, giusta procura rilasciata a margine della comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTA

OGGETTO: CONDANNATORIO.

CONCLUSIONI:

PER PARTE ATTRICE:

"Piaccia al sig. Giudice di Pace;

ritenere e dichiarare la responsabilità del Comune di Alcamo ex art. 2051 c.c. per il sinistro occorso al sig. Regina stante il nesso di causalità tra la caduta e la buca nonché per non avere il comune di Alcamo fornito prova in ordine al fatto che la caduta sia da ascrivere al caso fortuito, nonché ai sensi dell'art. 2043 c.c. stante la non prevedibilità e non visibilità della buca, con conseguente risarcimento del danno nella misura che il Giudice di Pace riterrà di giustizia.

Per l'effetto ritenere e dichiarare non applicabile l'art. 1227 c.c. invocato da controparte, in quanto non ci sono elementi che possano far ritenere che l'attore non abbia usato l'ordinaria diligenza.

Condannare controparte alle spese del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario".

PER PARTE CONVENUTA:

"disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa;

in via preliminare e in rito:

COMUNE DI ALCAMO L. R. 10/1991 SETTORE SERVIZI TECNICI Assegnata al respons del procedimento Addì IL DIRIGENTE

nella verificazione dell'evento, invocando – gradatamente – un concorso di colpa del predetto ai sensi del primo comma del citato articolo.
In ultimo, ha contestato la misura della pretesa risarcitoria azionata, assumendola eccessiva.
Differita la prima udienza di comparizione al fine di consentire la chiamata in causa della FARO Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., compagnia nei riguardi della quale l'ente convenuto spiegava domanda di malleva, dichiarato interrotto il processo in ragione della procedura di liquidazione coatta amministrativa disposta con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 28.07.2011, riassunto il giudizio nei soli confronti dell'amministrazione comunale, la causa è proseguita tra le parti anzidette con l'acquisizione della produzione documentale allegata, l'assunzione delle prove orali richieste, quindi, disposta CTU medico legale, volta a quantificare la misura delle lesioni fisiche riportate dal danneggiato nel sinistro in parola, sulle conclusioni rassegnate – come trascritte in epigrafe – la causa è stata trattenuta a sentenza.
Occorre – dapprima - soffermarsi sui diversi istituti sottesi alle pretese risarcitorie azionate dall'attore, istituti dei quali la giurisprudenza di merito e di legittimità si è più volte ed anche di recente occupata.
Ed invero, è noto che la responsabilità per danno cagionato da cose in custodia *ex* art. 2051 cod. civ., trova fondamento nella sussistenza di un rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, mentre la generale ipotesi di responsabilità aquiliana *ex* art. 2043 cod. civ., richiede un comportamento illecito, doloso o colposo, ed un danno ingiusto ad esso collegato dal nesso di causalità.
In particolare, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode ed ha natura oggettiva, necessitando per la sua configurabilità del mero rapporto causale tra la *res* e l'evento.
Secondo lo schema giuridico del richiamato art. 2051 cod. civ. grava – dunque - sul danneggiato l'onere di provare il predetto nesso eziologico, ossia dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione *"iuris tantum"* della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, rinvenibile anche nel fatto del terzo.
Ciò posto, deve rilevarsi che secondo un ormai costante orientamento giurisprudenziale, la responsabilità per i danni provocati da cose in custodia trova applicazione anche in relazione ai beni demaniali, e ciò ogni qual volta sul predetto bene, per le sue caratteristiche, non sia da escludere la custodia, intesa quale potere di fatto sulla stessa. Sotto questo profilo, l'estensione del bene demaniale e l'utilizzazione generale e diretta dello stesso da parte di terzi, costituiscono solo figure sintomatiche dell'impossibilità della custodia da parte della P.A., dovendo

Accertata la natura e l'entità delle lesioni lamentate dagli attori, ritiene questo giudicante che nel liquidare tali danni debba farsi ricorso alle tabelle milanesi, aggiornate al 2013, posto che la tabella ministeriale per le micropermanenti non appare applicabile *ratione materia*. A tale riguardo ha precisato la Suprema Corte che *"i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali" (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 12408 del 07/06/2011)*. Si tratta di un orientamento al quale questo giudicante ritiene di aderire, sia in considerazione della collocazione sistematica della disposizione *(inserita nel "Codice delle assicurazioni private" e, in particolare, nel "Titolo X: Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti")*, che della *ratio legis*, volta a dare una risposta settoriale al problema della liquidazione del danno biologico al fine del contenimento dei premi assicurativi, tenuto conto che nel campo della r.c.a., i costi complessivamente affrontati dalle società di assicurazione per l'indennizzo delle cosiddette micropermanenti sono di gran lunga superiori a quelli sopportati per i risarcimenti da lesioni comportanti postumi più gravi.

Al contempo, mette conto osservare che la Suprema Corte - nelle più recenti pronunce sul tema – ha affermato che nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa solo perché esaminati da differenti uffici giudiziali. Tale uniformità di trattamento è garantita dal riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono *(cfr. Cass. Ord. 19376/2012; Cass. civ. 7 giugno 2011, n. 12408; Cass. civ. 30 giugno 2011, n. 14402)*.

Nel caso di specie, valutati i postumi permanenti nella misura del 2%, in applicazione dei parametri sopra menzionati ed in considerazione dell'età dell'infortunato al momento del sinistro (diciotto anni), il *quantum debeatur*, all'attualità, per il danno biologico residuato può determinarsi in € 2.824,00 (euro duemilaottocentoventiquattro/00) per i suddetti postumi permanenti, € 2.400,00 (euro duemilaquattrocento/00) per invalidità temporanea totale ed, infine, € 480,00 (euro quattrocentottanta/00) per invalidità temporanea parziale, per un importo complessivo pari ad € 5.704,00 (euro cinquemilasettecentoquattro/00) a titolo di danno biologico complessivo, oltre le spese mediche ritenute congrue per un ammontare di € 240,00.

Inoltre, rivestendo la fattispecie, almeno in astratto, i caratteri di illecito penale (lesioni colpose: art. 590 c.p.), compete, ai sensi dell'art. 2059 c.c. in relazione all'art. 185 c. p., il risarcimento del danno morale la cui liquidazione, tuttavia, risulta già ricompresa in quella del cosiddetto

convenuto, in persona del Sindaco in carica, in misura pari ai restanti 2/3 e - dunque - per complessivi € 869,19, di cui € 733,33 per compensi professionali ed € 135,86 per spese vive, oltre C.P.A. (4%) ed I.V.A. (22%).

Le spese della consulenza tecnica, come liquidate in decreto, devono andare parimenti compensate per 1/3, mentre la restante parte va posta a carico dell'amministrazione convenuta.

P. Q. M.

definitivamente pronunciando;

disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;

accertata la responsabilità del Comune di Alcamo in concorso con l'attore, nella verificazione del sinistro stradale verificatosi nella Via Canapè, nel centro urbano di Alcamo, il giorno 27.10.2008, nel quale è rimasto coinvolto il ciclomotore APRILIA Scarabeo 50 c.c. targato 8LXR9, di proprietà di Giuseppe Regina e dallo stesso condotto, determina e pone detta responsabilità a carico dell'amministrazione convenuta in misura pari a 2/3, a fronte del restante 1/3 da porsi a carico dello predetto attore;

condanna il Comune di Alcamo, in persona del sindaco in carica, al pagamento in favore dell'attore della somma di € 5.000,00;

liquida le spese di lite in complessivi € 1.303,80, di cui € 1.100,00 per compensi professionali ed € 203,80 per spese vive, e compensate nella misura di 1/3, le pone a carico dell'ente convenuto, in persona del Sindaco in carica, per la restante parte pari a complessivi € 869,19, di cui € 733,33 per compensi professionali ed € 135,86 per spese vive, oltre C.P.A. (4%) ed I.V.A. (22%).

Compensa per 1/3 le spese della consulenza tecnica, come liquidate in decreto, ponendo a carico dell'amministrazione convenuta, in persona del Sindaco in carica, la restante parte.

Così deciso in Alcamo il 25.03.2014.

Il Giudice di Pace
(Dott. Paolo TESORIERE)

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO
Depositato in cancelleria 31 MAR 2014
Oggi, _____
Il Direttore Amministrativo
Dr. Anna Catalano

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

N. 243/11 R.G. (11/11/13)

Avviso di deposito del decreto che liquida i compensi al C.T.U.

OGGETTO: Causa civile Regina Giuseppe c/ Comune di Alcamo + 1

A norma e per gli effetti di cui all'art. 168 del D.P.R. 115/2002

Si comunica

Ai signori:

1. Pubblico Ministero presso Procura della Repubblica di Trapani
2. Avv. Lidia De Blasi – Alcamo – proc. dell'attore
3. Avv. Giovanna Mistretta – Alcamo – proc. del Comune di Alcamo
4. Dott. Sabrina Salvo – Via Quiete, 14 – Trapani

che in data 28/10/2013 è stato depositato in questa Cancelleria il decreto con cui il Giudice di Pace di Alcamo, Avv. Paolo Tesoriere, nella controversia di cui oggetto, ha liquidato in favore del c.t.u. Dott. Sabrina Salvo la somma complessiva di Euro 300,00 oltre IVA e Cassa Previdenza, se dovute, ponendo provvisoriamente il pagamento della suddetta somma, comprensiva dell'acconto già concesso, a carico dell'attore Regina Giuseppe che ha fatto richiesta della c.t.u..

Alcamo li 29/10/2013

IL CANCELLIERE
M. Sofia Bambina

30-10-13
1866

Proposta N° 1657 / Prot. Data 31/05/2011		Inviata ai capi gruppo Consiliari il _____ Prot.N° _____ L'impiegato responsabile SERV. TEC.

Comune di Alcamo

PROVINCIA DI TRAPANI

6° SETTORE SERVIZI TECNICI Prot. N. 32 del 30 MAG 2011

Copia Deliberazione della Giunta Municipale

N° 142 del Reg. Data 31.5.2011	OGGETTO :	Lite Regina Giuseppe C/ Comune di Alcamo dinanzi al Giudice di Pace di Alcamo- Autorizzazione a resistere in giudizio- Nomina legale Avv. Giovanna Mistretta.
Parte riservata alla Ragioneria Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____		NOTE Immediata esecuzione ☒ SI ☐ NO

ok

dichiara irrilevante espressione del parere di regolarità contabile

L'anno duemiladieci il giorno Trentuno del mese di Maggio alle ore 18,20 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

			Pres.	Ass.
1)	Sindaco	Scala Giacomo	X	
2)	V. Sindaco	Fundarò Massimo	X	
3)	Assessore Anz.	Paglino Giacomo	X	
4)	Assessore	Messana Francesca	X	
5)	Assessore	Milazzo Franco	X	
6)	Assessore	Mele Manlio	X	
7)	Assessore	Milito Franca Maria		X
8)	Assessore	Orlando Francesco	X	
9)	Assessore	Pirrone Filippo		X
10)	Assessore	Calvaruso Alessandro	X	
11)	Assessore	Abbinanti Gianluca	X	

SETTORE RAGIONERIA
Data 30 MAG 2011
Prot. N. 1744 1643

COMUNE DI ALCAMO
L. R. 10/1991
SETTORE SERVIZI TECNICI
Assegnata al respons del procedimento _____
Addì _____ IL DIRIGENTE

Presiede il Sindaco Scala Giacomo e partecipa il Segretario Generale Dr. Cristofaro Ricupati.
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

[illegible], propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: Lite Regina Giuseppe C/ Comune di Alcamo dinanzi al Giudice di Pace di Alcamo- Autorizzazione a resistere in giudizio- Nomina legale Avv. Giovanna Mistretta.

Premesso:

- che in data 07/03/2011 prot. n. 11182 è pervenuto l' atto di citazione proposto dal sig. Regina Giuseppe, contro questo Ente;
- che l' udienza di che trattasi è prevista per il giorno 13/06/2011 dinanzi al Giudice di Pace di Alcamo;
- che la citazione riguarda il sinistro quale è stato oggetto il ciclomotore Aprilia Scarabeo, 50 cc., di proprietà del Sig. Regina Giuseppe, la quale mentre a bordo del proprio mezzo percorreva la c/da Tre santi, cadeva a terra conseguentemente alla presenza di una buca stradale, procurando danni al pneumatico della ruota anteriore del ciclomotore, nonché alla propria persona.

Ritenuta infondata la predetta citazione e che pertanto è necessario costituirsi in giudizio, per la tutela degli interessi di questa Amministrazione;

Accertato:
- che il sinistro ha avuto luogo in costanza di rapporto con la Faro Assicurazioni giusta polizza RCT / RCO n.7005287 stipulata per il periodo 01/07/2008 al 28/02/2009;

Ritenuto opportuno pertanto costituirsi in giudizio per la tutela degli interessi di questo Ente;

Ritenuto di autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Sindaco sig. Giacomo Scala, per i motivi espressi in narrativa, a resistere in giudizio nella lite intentata dalla sig. Regina Giuseppe contro il Comune di Alcamo, dinanzi al Giudice di Pace di Alcamo, in ogni fase stato e grado del giudizio;

Ritenuto pertanto doversi procedere alla nomina del legale che rappresenti e difenda questo Ente in ogni fase stato e grado della lite e che tale nomina potrà essere conferita all'avv. Mistretta Giovanna, conferendo alla stessa ogni più ampio mandato di legge, ivi compreso la chiamata di terzo, la proposizione di domanda riconvenzionale e quant'altro utile per una valida difesa;

- Vista la L.R. n. 16 del 15/03/63 e successive modifiche ed aggiunte;

- Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 recepito dall'art. 1 comma 1 lett.i) della L.R. 48 del 11/12/1991, così come novellato dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000, espresso dai competenti Dirigenti di Settore, pareri che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;

PROPONE DI DELIBERARE

1) di autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Sindaco sig. Giacomo Scala, per i motivi espressi in narrativa, a resistere in giudizio nella lite intentata dal sig. Regina Giuseppe contro il Comune di Alcamo dinanzi al Giudice di Pace di Alcamo, in ogni fase stato e grado del giudizio;
) di nominare legale del Comune di Alcamo, l'avv. Mistretta Giovanna, conferendo alla stessa ogni più mpio mandato di legge, ivi compreso la chiamata di terzo, la proposizione di domanda riconvenzionale e uant'altro utile per una valida difesa;
) di dare atto che nessuna spesa deriva dal presente provvedimento;
) di volere dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 44/91, il presente atto immediatamente secutivo.

Il Proponente
Responsabile di Procedimento
INGEGNERE CAPO DIRIGENTE
Ing. E. A. Partino

Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: **Lite Regina Giuseppe C/ Comune di Alcamo dinanzi al Giudice di Pace di Alcamo- Autorizzazione a resistere in giudizio- Nomina legale Avv. Giovanna Mistretta.**

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione;

Visti i pareri resi ai sensi di legge;
Visto (eventuali leggi di settore)
Visto l'O.EE.LL. vigente in Sicilia;

Ad unanimità di voti espressi palesemente

D E L I B E R A

1) Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: **Lite Regina Giuseppe C/ Comune di Alcamo dinanzi al Giudice di Pace di Alcamo- Autorizzazione a resistere in giudizio- Nomina legale Avv. Giovanna Mistretta.**

Contestualmente

Ravvisata l'urgenza di provvedere;
Visto l'art. 12 della L.R. 44/91;
Con voti unanimi espressi palesemente;

DELIBERA

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

IL SINDACO
F.to Scala Giacomo

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to
GIACOMO PAGLINO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Cristofaro Ricupati

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Dalla Residenza Municipale, lì

Il Segretario Generale

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91e s.m.i)

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 11.6.2011 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Cristofaro Ricupati)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31.5.2011

☐ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91).

☐ Dichiarata Immediatamente Esecutiva (Art.12, Comma 2, L.R.n°44/91).

☐ _____

Dal Municipio_____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Cristofaro Ricupati)

Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale avente per oggetto: Lite Regina Giuseppe C/ Comune di Alcamo dinanzi al Giudice di Pace di Alcamo– Autorizzazione a resistere in giudizio– Nomina legale Avv. Giovanna Mistretta.

Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i.

I sottoscritti Dirigente del settore Servizi Tecnici e dell'Avvocatura Comunale

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quando previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, 30/05/2011

Avvocatura Comunale
Avv. Giovanna Mistretta

Il Dirigente
Settore Servizi Tecnici
Ing. E.A. Parrino

Il sottoscritto Dirigente del Settore di Ragioneria.

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, 31 MAG 2011

Il Dirigente di Settore

Si dichiara irrilevante l'espressione del parere di regolarità contabile

Settore di Ragioneria
(Dr. Sebastiano Luppino)

Visto: L'assessore al ramo

Relazione ai sensi dell'art. 55 bis del vigente Regolamento di Contabilità per il riconoscimento del debito fuori bilancio sentenza n. 84/2014 emessa dal Giudice di Pace di Alcamo nella causa civile Regina Giuseppe c/Comune di Alcamo iscritta al R.G. n. 243/2011.

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la comunicazione prot. n. 11585 del 28.05.2014 a firma del dirigente del settore servizi tecnici, Ing. E. Anna Parrino;
Visti tutti gli atti del procedimento;

OSSERVA

L'insorgenza del presente debito fuori bilancio nasce a seguito dell'emissione della sentenza n. 84/2014 emessa dal Giudice di Alcamo 12.07.2013, afferente la causa Regina Giuseppe contro il Comune di Alcamo.
Trattasi di un giudizio relativo alla richiesta di risarcimento volta all'integrale ristoro dei danni fisici e materiali alla propria persona subiti dallo stesso, in data 27110/2008, mentre percorreva a bordo del suo ciclomotore Scarabeo, 50 cc. Targato 8LX R9 LA Via Canapè di Alcamo con direzione palestra comunale, cadeva a causa di una buca, cagionando danni materiali al mezzo e danni fisici alla propria persona, a causa dei quali si recava al vicino Pronto Soccorso.
In data 07/03/2011 con prot. n. 011182 è stato notificato atto di citazione, proposto dall'avv. Lidia De Blasi, con il quale si chiedeva il risarcimento dei danni subiti dall'odierno attore, quantificati in € 5.839,73 e si chiedeva l'imputabilità dell'incidente al Comune di Alcamo ex artt. 2043 e/o 2051 c.c. e conseguentemente condannarlo al pagamento in favore dell'odierno attore della superiore somma per come individuata.
In data 18/0212009 prot. n. 10054 il Settore Servizi Tecnici trasmetteva relazione di sopralluogo sul luogo del sinistro da cui si evinceva che la buca di che trattasi ha la dimensione di mq 0,20 e la sua profondità massima è di cm 5.
Successivamente in data 25/03/2009 prot. n. 18994 il Settore Servizi Tecnici trasmetteva nota di risposta alla nota del 20/02/09 dello Studio del Dott. Simonetto con la quale in risposta di apposito quesito del consulente del comune, si comunicava che il tratto di strada su cui insisteva la buca era situato sopra una traccia longitudinale di un getto di calcestruzzo e chiedeva documenti utili per la gestione del sinistro.
In data 20.11.2013, a mezzo fax, è stata inviata relazione del medico legale della Dott. Giacoma La Rosa. Con delibera n.142 del 3l/0512011,la Giunta Municipale autorizzava il Comune di Alcamo a resistere in giudizio, conferendo la nomina legale all'avv. Giovanna Mistretta, la quale per l'effetto si costituiva ritualmente in giudizio per il Comune di Alcamo, ritenendo infondata in fatto ed in diritto la pretesa attorea; chiedendo che nessuna responsabilità era da imputarsi in capo al Comune di Alcamo ed in via subordinata che ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c. l'incidente si è verificato per colpa esclusiva dell'attore o per sua colpa concorrente.
In data 25.03.2014 il Giudice di Pace, ha emesso la sentenza n. 84/14, con la quale ha accolto la domanda formulata dall'attore e condanna il convenuto Comune di Alcamo al pagamento della somma di € 5.000,00, con imputabilità del concorso in capo all'attore in misura non inferiore ad 1/3, oltre alle spese di lite nella misura dei 2/3, pari a complessivi € 869,19 oltre IVA e CPA.

Di conseguenza il riconoscimento debito fuori bilancio ammonta ad € 6.320,06 arrotondato per eccesso ad € 6.550,00 ed intanto è opportuno procedere al riconoscimento debito fuori bilancio delle somme liquidate in sentenza, al fine di evitare ulteriori danni derivanti da eventuale procedura coatta. L'importo pari € 1.800,00 - franchigia - è a carico dell'Ente - giusta art. 19-polizza RCT/RCO n"7005287 stipulata con la Faro Assicurazioni s.p.a., mentre per la differenza si farà richiesta di ammissione al passivo della FARO in L.C.A.;
Allo stato si ritiene che non via sia colpa grave, se non nella misura in cui la situazione delle strade, ancor oggi, espone l'Amministrazione a continui pregiudizi finanziari, a seguito della soccombenza in procedimenti giudiziari come quello in questione, dove tuttavia il Giudicante ha parzialmente accollato parte della responsabilità (1/3) in capo all'attore.
Conclusivamente si rimette il tutto alla valutazione dell'organo requirente della competente magistratura contabile.

Alcamo lì 17.10.2014

Il Segretario Generale
F.to -RICUPATI-

CITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI
IV SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI

Prot. n. 11585 del 28/05/14

AL SEGRETARIO GENERALE
SEDE

E p. c. AL SIGNOR SINDACO
SEDE

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
SEDE

Oggetto: COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 55 BIS DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ PER IL RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 84/14 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE REGINA GIUSEPPE C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 243/11.

In riferimento alla proposta di debito fuori bilancio di cui all'oggetto si relaziona quanto segue, premettendo:

- che in data 21/01/2009 con nota prot. gen.le n. 03323 l'avv. Lidia De Blasi, per conto e nell'interesse del Sig. Regina Giuseppe inviava a questo Ente la richiesta di risarcimento volta all'integrale ristoro dei danni fisici e materiali alla propria persona subiti dallo stesso, in data 27/10/2008, mentre percorreva a bordo del suo ciclomotore Scarabeo, 50 cc. Targato 8LX R9 LA Via Canapè di Alcamo con direzione palestra comunale, cadeva a causa di una buca, cagionando danni materiali al mezzo e danni fisici alla propria persona, a causa dei quali si recava al vicino Pronto Soccorso;
- che in data 21/01/2009 è pervenuta documentazione varia riguardo al sinistro di cui sopra da parte dell'avv. Lidia De Blasi per conto e nell'interesse del Sig. Regina Giuseppe;
- che in data 07/03/2011 con prot. n. 011182 è stato notificato atto di citazione, proposto dall'avv. Lidia De Blasi, giusta procura, per conto e nell'interesse del Sig. Regina Giuseppe, al Comune di Alcamo, in persona del suo Sindaco legale rappresentante *pro-tempore*, con il quale si dichiarava che i danni subiti dall'odierno attore sono quantificati in € 5.839,73 e si chiedeva l'imputabilità dell'incidente al Comune di Alcamo ex art. 2051c.c. e conseguentemente condannarlo al pagamento in favore dell'odierno attore della superiore somma per come individuata;
- che in data 18/02/2009 prot. n. 10054 il Settore Servizi Tecnici trasmetteva relazione di sopralluogo sul luogo del sinistro da cui si evinceva che la buca di che trattasi ha la dimensione di mq 0,20 e la sua profondità massima è di cm 5;
- che in data 25/03/2009 prot. n. 18994 il Settore Servizi Tecnici trasmetteva nota di risposta alla nota del 20/02/09 dello Studio del Dott. Simonetto con la quale chiedeva documenti utili per la gestione del sinistro;
- che in data 20/11/2013, a mezzo fax, è stata inviata relazione del medico legale della Dott. Giacoma La Rosa;

- che con delibera n.142 del 31/05/2011, la Giunta Municipale autorizzava il Comune di Alcamo, in persona del Sindaco *pro-tempore*, a resistere in giudizio, conferendo la nomina legale all'avvocato Giovanna Mistretta;
- che per l'effetto si costituiva ritualmente in giudizio per il Comune di Alcamo, ritenendo infondata in fatto ed in diritto la pretesa attorea; ritenere e dichiarare che nessuna responsabilità è da imputarsi in capo al Comune di Alcamo e ritenere e dichiarare che ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c. l'incidente si è verificato per colpa esclusiva dell'attore o in via subordinata per sua colpa concorrente;
- che in data 13/06/11 è stata depositata Comparsa di costituzione presso la cancelleria del Giudice di Pace di Alcamo;
- che in data 25/03/2014 il Giudice di Pace, nel proc. iscritto al N.R.G. 243/2011, ha emesso sentenza n. 84/14, con la quale ha accolto la domanda formulata dall' attore e condanna il convenuto Comune di Alcamo al pagamento della somma di € 5.000,00; oltre al pagamento delle spese di lite, nella misura dei 2/3, pari a complessivi € 869,19 oltre IVA e CPA;
- che di conseguenza si deve procedere al riconoscimento debito fuori bilancio per l'importo complessivo di **€ 6.320,06** arrotondato per eccesso ad **€ 6.550,00**;
- che intanto è opportuno procedere al riconoscimento debito fuori bilancio delle somme liquidate in sentenza, notificata a questo Ente il 11/04//2014, al fine di evitare ulteriori danni derivanti da eventuale procedura coatta;
- che l'importo pari € 1.800,00 - franchigia - è a carico dell'Ente - giusta art. 19-polizza RCT/RCO n°7005287 stipulata con la Faro Assicurazioni s.p.a., mentre per la differenza si farà richiesta di ammissione al passivo della FARO in L.C.A.;
- che di conseguenza è opportuno sottoporre al vaglio del C.C. la presente proposta di delibera di riconoscimento debito fuori bilancio.

Tanto si doveva

Alcamo lì 27 MAG 2014

Il Dirigente
Ing. Enza Anna Parrino

78/11

STUDIO LEGALE
AVV. LIDIA DE BLASI
VIA GEN. A. DIAZ N.78- 91011 ALCAMO (TP)
EMAIL :deblasilidia@libero.it
TEL . 328/8783155

COPIA

COMUNE DI ALCAMO - 7 MAR 2011 SEGRETERIA

POSTA IN ARRIVO
Prot. 011182 del
Il Settore
Il Segretario Generale
- 7 MAR. 2011

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

ATTO DI CITAZIONE

Il sig. Regina Giuseppe, nato ad Palermo (PA) il 27/10/1990, C.F – RGNGPP90R27G273B, residente in Alcamo (TP) via S. Oliva n. 46/P1 ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Lidia De Blasi, C.F.DBLLDI73S55A176G, sito in Alcamo via A. Diaz n. 78 che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto,

COMUNE DI ALCAMO
12 10/1991
SETTORE SERVIZI TECNICI
Assegnato al geom
del procedimento
Addì
IL DIRIGENTE

-ATTORE-

CITA

IL COMUNE DI ALCAMO, in persona del Sindaco *pro tempore,* domiciliato presso il Palazzo di Città,

6 SETTORE SERVIZI TECNICI
Prot. N. 2275
del 7 MAR 2011

-CONVENUTO-

A COMPARIRE

Avanti il Giudice di Pace di Alcamo, all'udienza del **13 giugno 2011**, ore di rito, dinanzi al giudice designando ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c., con l'invito a comparire ed a costituirsi nei modi e nei termini di legge e con espresso avvertimento che in mancanza si procederà in contumacia, per sentire proporre e vedere accogliere le seguenti domande alle quali per una migliore comprensione si espone quanto segue.

IN FATTO E IN DIRITTO

In data 27/10/2008 ore 13,45 circa il sig. Regina Giuseppe mentre percorreva alla guida del ciclomotore Aprilia Scarabeo, 50 cc., la via Canapè di Alcamo (TP), con direzione palestra comunale, c/da Tre Santi, cadeva a terra rovinosamente per la presenza di una grossa buca presente sull'asfalto, non previamente segnalata né in alcun modo visibile, e del pietrisco in essa esistente, causa diretta dello scoppio del pneumatico della ruota anteriore del ciclomotore.

A seguito del sinistro il ciclomotore Aprilia tg.8LX R9 subiva danni, per la riparazione dei quali l'odierno attore affrontava una spesa complessiva di €. 396,00 (trecentonovantasei/00) rappresentata dal preventivo e dalla ricevuta fiscale che si producono (doc. 1 e 2) mentre, il sig. Regina Giuseppe riportava danni alla persona e per l'effetto veniva prontamente accompagnato al locale

Pronto Soccorso; ivi giunto, il medico di guardia diagnosticava: trauma mano sinistra con frattura base distale II metacarpo, immobilizzazione, braccio al collo, Trauma ginocchio destro, con prognosi di giorni 30, e consigliava visita ortopedica presso la stessa struttura (doc. 3 e 4).

In data 28/10/2008 il mio assistito si sottoponeva a consulenza ortopedica presso l'ospedale S. Vito e S. Spirito di Alcamo (TP) durante la quale il dott.. Angelo Rizzo diagnosticava frattura composta estremità distale 2° metacarpo mano sinistra e contusione ginocchio destro. Palmare in vtr per giorni venticinque. Rimozione gesso il giorno 20/11/2008 (doc. 5).

Con raccomandata a/r del 20/01/2009 l'attore, tramite il sottoscritto procuratore, intimava al Comune di Alcamo il risarcimento dei danni dallo stesso patiti a seguito del sinistro di cui è causa, siccome riconducibili all'omissione dei doveri di manutenzione della strada e segnalazione delle insidie gravanti sul suddetto Ente (doc. 6).

Con nota del 30/01/2009 il Settore Servizi tecnici del Comune di Alcamo comunicava di non aver potuto eseguire il sopralluogo stante la genericità delle indicazioni sul luogo del presunto incidente con richiesta di invio di ritrazioni fotografiche (doc. 7).

Che successivamente, con lettera del 5/02/2009 il sottoscritto procuratore integrava la documentazione richiesta (doc. 8).

Con nota del 18/02/2009 il Settore Servizi Tecnici del comune di Alcamo comunicava l'esito del sopralluogo sulla buca teatro del sinistro, significando che la dimensione della stessa è di mq 0,20 (mt. 0,60 x 0,35) e la sua profondità massima è cm. 5 (doc. 9).

Con telefax del 30/03/2009 lo Studio Tecnico Associato Simonetti e Simonetto, (doc. 10) incaricato dalla Faro assicurazioni ispettorato sinistri di Genova, compagnia che assicurava il Comune di Alcamo per la R.C. verso terzi, nominava, relativamente al sinistro *de quo*, quale proprio fiduciario il dott. Tommaso Vinci, presso il quale in data 14/04/2009 il sig. Regina si sottoponeva ad accertamento sanitario.

Che successivamente, il sig. Fabrizio Dal Pozzo liquidatore della Faro Assicurazioni riteneva il Comune responsabile del sinistro di cui è causa e formulava offerta transattiva per €. 3.100,00 per i soli danni alla persona oltre i danni del ciclomotore così come subiti e documentati in €. 396,00

ma non provvedeva a liquidare il sinistro stante che il danno superava i massimali di polizza per la quale il Comune di Alcamo risultava assicurato per la R.C. verso terzi con la Faro assicurazioni.

Vani sono stati i tentativi di ottenere ristoro da parte dell'odierno convenuto.

Pertanto, ad oggi il sig. Regina Giuseppe si vede costretto ad adire codesto giudice per tutela dei propri diritti.

Per tutto quanto sopra esposto, l'odierno attore, come sopra rappresentato e difeso

Ritenuto

- che, il convenuto Comune di Alcamo, in persona del Sindaco *pro tempore,* è responsabile del danno prodottosi a seguito del sinistro per cui è causa;

- che i danni subiti dal sig. Regina Giuseppe sia materiali che fisici in conseguenza del sinistro sono quantificabili in €. 5.839,73 di cui:

1) €. 1.294,80 per danno biologico da invalidità temporanea totale per giorni 30;

2) €. 215.80 per il danno biologico da invalidità temporanea parziale al 50% per giorni 10;

3) €. 3.693,13 per danno biologico permanente al 4%;

4) €. 240,00 per le spese mediche sostenute.

5) €. 396,00 per il danno materiale.

- che a tutt'oggi, l'odierno convenuto, pur avendo affermato l'esistenza del sinistro de quo e nonostante le richieste di risarcimento del danno, non ha provveduto al dovuto ristoro, concludono, perchè

Voglia l'On. Giudice di pace

Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

Nel merito:

- accertata la responsabilità esclusiva del Comune di Alcamo, in persona del legale rappresentante *pro tempore,* nella produzione del sinistro *de quo,* accertare e dichiarare che il danno subito dall' odierno attore nel sinistro per cui è causa, e di cui in narrativa, ammonta a complessive €. 5.839,73, o a quella maggiore o minore somma che riterrà accertata e dovuta, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino al saldo, il tutto entro la continenza per valore del giudice adito.

STUDIO LEGALE
AVV. LIDIA DE BLASI
VIA GEN. A. DIAZ N.78- 91011 ALCAMO (TP)
EMAIL :deblasilidia@libero.it
TEL . 328/8783155

Conseguentemente condannare il Comune di Alcamo, in persona del Sindaco *pro tempore*, al pagamento in favore dell' odierno attore della superiore somma per come individuata.

In via istruttoria:

- oltre all'ammissione dei documenti allegati, e con riserva di integrare le richieste istruttorie, se del caso, si chiede ammettersi prova per testimoni del **sig. Inglese Francesco, residente ad Alcamo(TP), viale Italia 40/2** al fine di riferire sui seguenti capitoli di prova:

1) " Vero che in data 27/10/2008 ore 13,45 circa mentre si trovava a percorrere con l'autovettura Lancia Musa tg. CR 737NG, la via Canapé di Alcamo (TP) con direzione Palestra Comunale, C/da Tre Santi, ha visto un ciclolmotore Aprilia Scarabeo 50 c.c., tg. 8LXR9 che percorreva la sopraemarginata via davanti alla sua autovettura rovinare a terra".

2) "Vero che appena ha visto cadere a terra il sig. Regina Giuseppe si è fermato a soccorrerlo ed ha avuto modo di notare che il ciclomotore Aprilia Scarabeo tg.8LXR9 aveva la ruota anteriore scoppiata e che vicino al ciclomotore vi era una grossa buca con annessi detriti e pietrisco".

3) " Vero che il sig. Regina Giuseppe a seguito della caduta era dolorante alla mano sx e al ginocchio destro e pertanto è stato prontamente trasportato al locale Pronto Soccorso."

4) "Vero che in data 27/10/2008 ore 13,45 circa la via Canapé di Alcamo (TP) era molto trafficata tanto che le macchine che si trovavano a percorrere la predetta via davanti al ciclomotore Aprilia Scarabeo tg. 8LXR9 impedivano la vista sul manto stradale."

5) "Vero che nella via Canapé di Alcamo (TP), il giorno teatro del sinistro non vi era alcun cartello che segnalava la presenza di buche e detriti sull'asfalto né tanto meno la pericolosità della strada stessa, stante il suo dissesto, tale da potere arrecare danno ai veicoli in essa transitanti."

Prova per testimoni del **sig. Vesco Mariano, residente ad Alcamo (TP) via M. Riposo n. 128** sul seguente articolato:

1) "Vero che in seguito al sinistro del 27/10/2008, il ciclomotore Scarabeo Aprilia tg.8LX R9 di proprietà dell'odierno attore, subiva ingenti danni alla carrozzeria per un totale di €. 356,00 come da preventivo n. 26 del 03/11/2008 emesso dall'officina Vesco Mariano corrente in Alcamo (TP), via M. Riposo n.126, allegato agli atti di causa."

- ammettersi, in caso di contestazione, C.T.U. volta ad accertare il grado di invalidità dell'attore in

STUDIO LEGALE
AVV. LIDIA DE BLASI
VIA GEN. A. DIAZ N.78- 91011 ALCAMO (TP)
EMAIL :deblasilidia@libero.it
TEL . 328/8783155

conseguenza del sinistro *de quo.*

Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio.

Si offrono in comunicazione mediante deposito in cancelleria i seguenti documenti in copia fotostatica:

1) Preventivo n. 26 del 03/11/2008.

2) Ricevuta fiscale del 17/10/2008.

3) N. 2 referti medici del locale Pronto Soccorso del 27/10/2008.

4) Ricetta dott. Angelo Rizzo del 28/10/2008.

5) Lettera di messa in mora del 16/01/2009 con prova dell'avvenuta ricezione.

6) Nota del Settore Servizi Tecnici del Comune di Alcamo del 30/01/2009

7) Lettera del 5/02/2009 del sottoscritto procuratore.

8) Nota del Settore Servizi Tecnici del Comune di Alcamo del 18/02/2009.

9) Telefax studio tecnico associato Simonetto e Simonetto.

10) Ricevuta spese mediche.

11) Relazione medico-legale dott. Fabrizio Ammoscato.

12) N. 2 ritrazioni fotografiche.

Si dichiara che il valore della causa è pari ad €. 5.839,73 e che il contributo unificato è pari ad €. 77,00.

Alcamo, 1 marzo 2011

(Avv. Lidia De Blasi)

RELATA DI NOTIFICA

A richiesta come in atti, io sottoscritto Messo del Giudice di Pace di Alcamo ho notificato copia del presente atto al Sig. Comune di Alcamo in persona del suo Sindaco p.t.

nel suindicato suo domicilio, ivi consegnandola a mani della

Nella qualità d'impiegato, ivi addetto alla ricezione degli atti tale qualificatosi.

Alcamo, lì 07/03/2014

Alcamo lì _____

Il Messo del Giudice di Pace di Alcamo
(Nicolo Giacalone)

94/09

MINUTA

CITTA' DI ALCAMO

Provincia di Trapani

SETTORE SERVIZI TECNICI

Prot. n. 10054/5 All. n.

6° SETTORE SERVIZI TECNICI PROT. N. 1484/5 18 FEB 2009

COMUNE DI ALCAMO 18 FEB 2009 SEGRETERIA

Alcamo li 18 FEB. 2009

FARO ASSICURAZIONE
VIA FIESCHI N. 3/9
16121 GENOVA

BROKER SICURMED S.R.L.
VIA MARCHESE DI VILLABIANCA N. 54
90143 PALERMO

LUIGI SIMONETTO
VIA DEI MILLE, 81
91025 MARSALA (TP)

SETTORE AFFARI GENERALE
SEZIONE AFFARI LEGALI
SEDE

PRESSO SIG. REGINAGIUSEPPE
AVV. LIDIA DE BLASI
VIA A. DIAZ N.78
91011 ALCAMO

Oggetto: Sinistro del 27.10.2008 Sig. Regina Giuseppe

Facendo seguito alla Vostra nota pervenuta a questo Ente in data 09/02/09 prot. n.7761, si comunica che dal sopralluogo effettuato la buca di che trattasi ha la dimensione di mq 0,20 (mt.0,60 x 0,35) e la sua profondità massima e cm.5.

6° SETTORE
SERVIZI TECNICI
V. DIRIGENTE
(Arch. R. S. Taraci)

IL DIRIGENTE

6° SETTORE
SERVIZI TECNICI
Ing. Antonino Renda

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

N. 243/2011 R.G.
N° 1175/11 Crom

Processo verbale della prima udienza di trattazione della causa

tra

REGINA GIUSEPPE

e

COMUNE DI ALCAMO

OGGETTO: Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danno.

L'anno 2011 (duemilaundici) addì 13 (tredici) del mese di Giugno nell'ufficio suddetto, davanti al Dott. CALVARUSO VINCENZA è comparso l'avv. Lidia De Blasi per l'attore e l'avv. Enza Milotta in sostituzione dell'avv. Giovanna Mistretta per il Comune di Alcamo parte convenuta. L'avv. De Blasi insiste nell'accoglimento della domanda e contesta tutto quanto ex adverso dedotto da parte convenuta. L'avv. Milotta insiste tutta in quanto dedotto in comparsa di risposta e chiede di essere autorizzato a chiamare in garanzia la loro assicurazione competente ch assicurava il Comune di Alcamo per la responsabilità civile verso Terzi.

SCADE

ammessa, preliminarmente, il Comune

di alcune delle chiamate in garanzia dalla FATO Assicurazioni SpA mediante notifica alla difesa entro il 30/05/2011, e, quindi la causa all'udienza di precisazione delle conclusioni del 28/11/2011, h 9.30.

Il Co

All'udienza del 12 marzo 2012 sono presenti l'avv. Dario De Blasi per l'attore e l'avv. Milotta in sostituzione dell'avv. Giovanna Mistretta per il Comune di Alcamo. E' altresì presente la dott.ssa Daniela Grimaudo ai fini della pratica forense. L'avv. De Blasi chiede l'ammissione delle prove documentali e delle richieste istruttorie così come articolate in citazione e si oppone a tutto quanto ex adverso dedotto da controparte. L'avv. Milotta deposita atto di chiamata per chiamata della Fata Assicurazioni ritualmente notificata ed insiste in quanto dedotto e articolato in comparsa di costituzione e risposta.

Il Cons

stante quanto sopra, dichiara interrotto il giudizio ex art. 300, 1° co. Cpc.

Udienza del 12/3/2012 RG - 243/11

Sono presenti l'avv. Lidia De Blasi per l'attore e l'avv. Eva Alle Mietta in sostituzione dell'avv. Mistretta per il Comune di Alcamo. È, altresì, presente la dott.ssa Daniela Giannanto, ai fini della pratica forense. L'avv. De Blasi chiede l'ammissione delle prove documentali e delle richieste istruttorie così come articolate in citazione e si oppone a tutto quanto ex adverso dedotto. L'avv. Mietta deposita atto di citazione per chiamata della Faro Assicurazioni intitolandolo legittimato e, in virtù della nota della Faro Assicurazioni, a firma del Commissario liquidatore pervenuta in cancelleria il 22/11/2011 chiede che il processo venga dichiarato interrotto. L'avv. De Blasi rileva che, stante il D.L. 6/2011 il decreto di liquidazione del 28/7/2011 che ha posto in L.C.A. la Faro Assicurazioni, il processo non si interrompe e prosegue ex art. 289 Codice delle Assicurazioni e prosegue con contributo del Commissario liquidatore e della impresa designata, in quanto non sussiste litisconsorzio necessario tra l'attore e il terzo chiamato in garanzia.

N° 419/12 Cron.

Il G.O.P.

preso atto di quanto sopra;
- visto l'art. 300, 1° co. c.p.c.,
dichiara interrotto il giudizio

All'udienza del 4 giugno 2012 sono presenti l'avv. Lidia De Blasi per parte ricorrente e l'avv. Enza Alba Milotta in sostituzione dell'avv. Giovanna Mistretta per il Comune di Alcamo. L'avv. Lidia De Blasi deposita ricorso per la riassunzione del processo interrotto ritualmente motivata e chiede l'ammissione delle prove documentali e delle richieste istruttorie così come articolate nell'atto sopramenzionato. L'avv. De Blasi si oppone a tutto quanto ex adverso dedotto. L'avv. E.A. Milotta insiste in tutto quanto dedotto in comparse di risposta oggi depositate.

Il G.O.P.

procede al ritiro di cancelleria e ne esibisce copia.
Ammette le prove documentali sull'ordinanza e sul provvedimento richiesto

dell'atto di citazione, nonché il Comune di Alcamo e pure contumace, quindi le cause per questo sono state all'udienza del 16/07/2012, h 11,45 assumendo, all'esito, di consulenza medico-legale, sull'atto per richiesta.

IL GIUDICE DI PACE

All'udienza del 24-05-2013 sono presenti l'avv. De Blasi Lidia per l'attore e l'avv. Salvatore Bonghi in sostituzione dell'avv. Mistretta Giovanna per il convenuto Comune di Alcamo.
L'avv. Lidia De Blasi deposita citazione testi regolarmente notificata e chiede darsi corso alla prova. A questo punto è presente il sig. Inglese Francesco, il quale recitata la formula di rito previa ammonizione ai sensi di legge, dichiara:
a d.r.: sono e mi chiamo Inglese Francesco, nato ad Alcamo il 5/01/1964 e ivi residente nella via Italia n. 40/2.
a d.r.: Confermo il capitolato 1-2-3 della

citazione in riassunzione di parte attrice.

a.d.r.: Confermo il capitolato di cui al punto 4 e 5.

a.d.r.: Per tutto il tratto la strada era scorrevole.

a.d.r.: Ricordo che il ciclomotore è improvvisamente caduto per terra.

L.C.S.

Viene introdotto il teste Verco Mariano il quale dà lettura della formula d'impegno.

- D.R.: "Sono e mi chiamo Verco Mariano nato a Cleano il 24-03-1966 e residente a Cleano nella via Madonna del R. non parente; indifferente:"

a.d.r.: Confermo capitolato al punto mark uni viene letto.

a.d.r.: Ho riparato io stesso il motorino.

L.C.S.

L'avv. De Blasi chiede che venga disposta C.T.U. medica al fine di accertare le lesioni fisiche riportate dall'attore a seguito del sinistro de quo.

Il g.d.p.

nomina la dott.ssa Sabrina Sabo P.G. 242/11
con studio sito in Trapani e viale
per il giuramento obbligatorio del
5 luglio 2013.

N.243/2011 R.G.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

VERBALE DI UDIENZA

All'udienza del 22.07.2013 sono presenti:

l'avv. L De Blasi per parte attrice, nonché l'avv. Enza Milotta, in sostituzione dell'avv. G. Mistretta, per il Comune di Alcamo.

E' –altresì- presente la dott.ssa Sabrina Salvo, CTU nominato con ordinanza resa all'udienza del 24.05.2013, alla quale viene affidato il seguente incarico:

"esaminati gli atti e i documenti medici, visitato l'infortunato, descriva le lesioni dallo stesso riportate nell'incidente per cui è causa, la loro evoluzione, i trattamenti praticati e lo stato attuale. Accerti se eventuali precedenti morbosi all'incidente interessino la sua eventuale invalidità e ne tenga conto nelle valutazioni successive. Verifichi l'esistenza del nesso eziologico tra i danni lamentati ed il sinistro per cui è causa. Determini la durata e la misura dell'inabilità temporanea assoluta e parziale, precisando se la stessa abbia influito sulla vita lavorativa. Precisi se sussistono esiti di carattere permanente e la loro entità percentuale. Dica se l'invalidità permanente incide sull'esercizio dell'attività di lavoro ed - in caso affermativo - precisi se vi sia incompatibilità oppure se vi siano ripercussioni limitative a detto esercizio.

Quantifichi –in ultimo- l'ammontare delle spese mediche rese necessarie ed eventualmente quelle da sostenere".

Il consulente dichiara di accettare l'incarico e presta giuramento di rito

Sabrina Salvo

Il Giudice di Pace

assegna al C.T.U. termine di sessanta giorni per lo svolgimento delle indagini e la redazione di relazione scritta decorrente dall'inizio delle operazioni peritali, che il consulente nominato indica sin d'ora per il giorno 29.07.2013, alle ore 17,00, presso il suo studio in Trapani, nella Via Quiete al n. 14, nonché fondo spese di € 250,00, oltre I.V.A., che pone temporaneamente a carico di parte attrice;

dispone – altresì - che entro il detto termine di sessanta giorni il CTU provveda alla trasmissione della relazione alle parti costituite e fissa a queste ultime termine sino al 10.10.2013 per la trasmissione al consulente delle osservazioni critiche alla relazione.

Fissa al CTU termine sino al 20.10.2013 per il deposito in cancelleria della relazione, delle osservazioni delle parti e di una sintetica valutazione delle stesse.

Rinvia per la prosecuzione del giudizio all'udienza dell'11.11.2013, ore 9,00, autorizzando il CTU al ritiro dei fascicoli di parte e dando atto della nomina della dott.ssa Giacoma La Rosa, con studio in Marsala, quale CTP di parte convenuta e del dott. Fabrizio Ammoscato, con studio in Alcamo nella Via Balatelle al n. 27, quale CTP di parte attrice.

Il G. d P.
(dott. Paolo Tesoriere)

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

VERBALE DI UDIENZA

All'udienza dell'11.11.2013 sono presenti:
l'avv. Lidia De Blasi per parte attrice, nonché l'avv. S.M. Calvaruso, in sostituzione dell'avv. Mistretta per l'amministrazione convenuta.
Entrambi i procuratori chiedono un rinvio per conclusioni e discussione.

Il Giudice di Pace

rinvia la causa per conclusioni e discussione all'udienza del 17.03.2014, ore 9:00 e seguenti.

Il G. d P.
(Dott. Paolo Tesoriere)

Riscossi € 1,32
per diritti di copia
Alcamo, li 20.11.13
L'Operatore Giudiziario
Aldo Viscò

E' copia che si rilascia per uso studio
~~per~~ sentenza urgenza a richiesta dell'Avv.
GIOVANNA MISTRETTA
Alcamo, li 20.11.13
L'Operatore Giudiziario
Aldo Viscò

AVVOCATO GIOVANNA MISTRETTA
Comune di Alcamo, via T.nte Vito Manno,5
Tel.: 092421292 – FAX 0924507129
Mobile: 329 7508530
email: avvmistretta@gmail.com – PEC: giovanna.mistretta@avvocatitrapani.legalmail.it

Copia studio

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE ALCAMO

Comparsa di Costituzione e Risposta e Chiamata di Terzo ex art. 102 e 106 c.p.c.

Per il **COMUNE DI ALCAMO,** in persona del suo rappresentante legale pro-tempore, Sindaco Giacomo Scala, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanna Mistretta giusta procura rilasciata a margine del presente atto ed elettivamente domiciliato presso l'avvocatura comunale, sita in Alcamo via T.nte Vito Manno, n. 5

- convenuto -

CONTRO

REGINA GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'avvocato Lidia De Blasi

- attore –

Nella qualità di Sindaco pro - tempore del Comune di Alcamo nomino a rappresentarmi e difendere in ogni fase, stato e grado del presente giudizio, l'avvocato Giovanna Mistretta, con ogni facoltà di legge, compresa quella di proporre riconvenzionale, domanda incidentale, chiamata di terzo, motivi aggiunti, proporre appello, impugnare qualsiasi provvedimento ritenuto lesivo dei propri interessi, transigere e rinunziare, totalmente e/o parzialmente all'azione o agli atti del giudizio.
Eleggo domicilio presso AVVOCATURA COMUNALE VIA T.NTE VITO MANNO N. 5
Alcamo li 13.6.2011
Il Sindaco
(Giacomo Scala)
E' autentica
avv. Giovanna Mistretta

Ritenuto impugnativamente l'atto di citazione notificato in data 07.03.2011, sulle premure dell'attore Regina Giuseppe, il cui contenuto si contesta in toto perché infondato in fatto ed in diritto, si eccepisce e controdeduce, quanto segue:

IN FATTO E IN DIRITTO

Con atto di citazione notificato il 07.03.2011, il Sig Regina Giuseppe, ha convenuto in giudizio il Comune di Alcamo, in persona del sindaco pro tempore, per ivi sentirlo condannare al risarcimento dei danni a causa di un sinistro verificatosi in data 27.10.2008.

Più precisamente l'attore narra, in proposito che il giorno 27.10.2008 alle ore 13:45 circa, mentre percorreva alla giuda del ciclomotore Aprilia Scarabeo 50cc. Tg. 8LXR la via Canapè, in Alcamo, con direzione palestra comunale c/da Tre Santi, "*cadeva a terra per la presenza di una*

applicazione del principio generale del concorso colposo di più persone nella produzione del fatto dannoso.

CHIAMATA DI TERZO

In ogni caso, in forza del contratto di assicurazione (polizza n. 7005287) stipulato a garanzia di danni a terzi, il comune di Alcamo chiede di essere autorizzato a chiamare in garanzia, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., **LA FARO ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A.** con sede in Roma, viale Parioli 1/3 C.A.P. 00197 quale compagnia di assicurazione che ha stipulato polizza n. 7005287 di responsabilità Civile verso terzi; infatti la richiesta di risarcimento danni per cui è causa, è stata ritualmente denunciata ed istruita dalla Compagnia con nota n. 05457/8 del 30.09.2009.

Nel silenzio la parte notificava l'odierno atto di citazione, prontamente trasmesso alla Compagnia con racc. anticipata via fax. n. prot. 12881 del 16/03/2011, non ricevendo alcun riscontro dalla suddetta Compagnia, e contravvenendo in tal modo alla clausola contrattuale contemplata all'art. 14, che prevede l'obbligo della società di costituirsi nell'interesse dell'ente, per tale ragione, si ritiene necessaria la chiamata di terzo della **"FARO COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A."** in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma , Via Parioli n. 1/3, al fine di manlevare il Comune da qualsiasi responsabilità lo stesso sia chiamato a rispondere.

Per l'effetto, si chiede pertanto in applicazione dell'art. 269 co. 2 lo spostamento della prima udienza al fine di consentire la citazione in garanzia della Compagnia di assicurazione Faro nel rispetto dei termini

dell'art. 163 bis, nell'ipotesi di acclarata responsabilità del Comune di Alcamo.

Inoltre, è opportuno sottolineare che questa amministrazione convenuta è all'oscuro di quanto esposto in atto di citazione ovvero circa l'offerta transattiva formulata dal liquidatore della Faro Assicurazioni e Riassicurazioni spa pari ad euro 3100,00 per i danni alla persona, oltre i presunti danni del ciclomotore pari ad euro 396,00; offerta transattiva che la Faro non ha provveduto a liquidare stante il superamento dei massimali di polizza.

IN ORDINE AL QUANTUM

Con riferimento ai danni richiesti e nella denegata ipotesi che Codesto Giudice dovesse ravvisare qualche responsabilità in capo al convenuto, non v'è dubbio che gli stessi vanno contestati nel loro ammontare perché eccessivi.

Quanto sopra premesso

VOGLIA L'ILL.MO TRIBUNALE

disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa

In via preliminare e in rito:

- autorizzare la chiamata in garanzia della Compagnia di assicurazione Faro Ass.ni e Riass.ni con sede in Roma, viale Parioli n. 1/3 C.A.P. 00197, vista la polizza n. 7005287 di responsabilità Civile verso terzi e responsabilità portatori d'opera con il Comune di Alcamo.
- per l'effetto, fissare nuova udienza onde consentire la chiamata in causa dei terzi a norma dell'art. 269 c.p.c.

Nel Merito:

- Ritenere e dichiarare che nessuna responsabilità è da imputarsi in capo al Comune di Alcamo;
- Ritenere *in toto*, di contro, l'imputabilità dell'evento, ex art. 1227 c.c. in capo all'attrice e/o in subordine in concorso;
- In ordine alle richieste istruttorie, ci si oppone, sin da adesso all'ammissione dei capitolati formulati dalla controparte.
- Nell'ipotesi di soccombenza, ritenere e dichiarare la Faro Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, tenuto a manlevare il Comune di Alcamo da qualsiasi somma dovesse essere tenuto ad sborsare, al netto della franchigia par ad € 1.800.00;
- Vinte le spese;
- Con espressa riserva di articolare ogni consentito mezzo istruttorio anche in relazione al comportamento delle altre parti evocate in giudizio.
- Alcamo, 13 giugno 2011

avvocato Giovanna Mistretta

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO
Depositato in cancelleria
Oggi, 13 GIU 2011

Il Cancelliere
Maria Sofia Bambina

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE ALCAMO (TP)

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 84/14 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE REGINA GIUSEPPE C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 243/11.

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Tecnici:

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quando previsto dalla L. 15/2005.

Ai sensi dell'art.1 lett. i) comma 1 lett. i) della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo lì 21-10-2014

Il Dirigente di Settore
Ing. Enza Anna Parrino

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Economico Finanziari:

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta;

Ai sensi dell'art.1 lett. i) comma 1 lett. i) della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, lì 30 OTT 2014

Il Direttore di Ragioneria
(Dr. Sebastiano Luppino)